

**AVV. DAVIDE BLOISE**  
**Via San Calocero n. 27, Milano - 20123**  
**Tel: 02.671658230**  
**Cell: 328.3511113**  
**Fax: 02.94756328**  
**Mail: [davide.bloise@gmail.com](mailto:davide.bloise@gmail.com)**  
**PEC: [davide.bloise@milano.pecavvocati.it](mailto:davide.bloise@milano.pecavvocati.it)**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Proposto da:

- AMATO ELENA GIUSEPPINA, nata a Rho (MI) il 10 agosto 1978 (c.f. MTA LGS 78M50 H264C), residente a Lainate (MI) in Via Rho n. 19;
- APADULA ROSSELLA nata a Battipaglia (SA) il 26 aprile 1982 (c.f. PDL RSL 82D66 A717E), residente a Battipaglia in Largo Silarus n. 1;
- BACINO ROSARIA, nata a Sciacca (AG) il 21 gennaio 1983 (c.f. BCN RSR 83A61 I533Y), residente a Burgio (AG) in Via Santa Lucia n. 32;
- BALDO CARMELA, nata a Vibo Valentia il 28 marzo 1982 (c.f. BLD CML 82C68 F537I), residente a Masate (MI) in Via Dante n. 10;
- CANAVESI ALESSANDRA, nata a Busto Arsizio (VA) il 23 maggio 1976 (c.f. CNV LSN 76E63 B300O), residente a Olgiate Olona (VA) in Via Cav. Ciapparelli n. 1;
- CARINOLA LAURA nata a Ostuni (BR) il 23 marzo 1964 (c.f. CRN LRA 64C63 G187Z) e residente a Cisternino (BR) in Piazza Sacro Cuore n. 64;
- CAUTERO VALENTINA RITA, nata a Legnano (MI) il 21 maggio 1982 (c.f. CTR VNT 82E61 E514Z), residente a Parabiago (MI) in Via Marche n. 15;
- COLOMBO ANNALISA MARIA, nata a Seregno (MI) il 3 luglio 1961 (c.f. CLM NLS 61L43 I625I), residente a Meda (MB) in Via Giuseppe Mazzini n. 31;
- CUPITÒ GIUSEPPINA, nata a Tropea (VV) il giorno 7 giugno 1980 (c.f. CPT GPP 80H47 L452P) residente a Cervignano d'Adda (LO) in Via della Chiesa n. 4;
- DE PREZZO WILMA, nata a Lecce (LE) il 20 agosto 1967 (c.f. DPR WLM 67M60 E506R), residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via Felice Cavallotti n. 242;



- DI TACCHIO SARA, nata a Milano (MI) il 17 settembre 1983 (c.f. DTC SRA 83P57 F205X ), residente a Cernusco sul Naviglio (MI) in Via Enrico Fermi n. 2;
- GALIMBERTI CRISTINA, nata a Monza (MB) il 30 giugno 1976 (c.f. GLM CST 76H70 F704A), residente a Nova Milanese (MI) in Via Novara n. 7;
- GIACOMAZZO EMANUELA, nata a Legnano (MI) il 15 novembre 1978 (c.f. GCM MNL 78S55 E 514E), residente a Legnano in Via Francesco Ferruccio n. 23;
- GIOIOSO ANNA RITA, nata a Potenza (PZ) il 27 giugno 1969 (c.f. GSI NRT 69H67 G942K), residente a Milano (MI) Via Fulvio Testi n. 3;
- LAVECCHIA FILOMENA, nata a Tricarico (MT) il 12 maggio 1975 (c.f. LVC FMN 75E52 L418R), residente a Vimodrone (MI) in Via Piave n. 87;
- MADDALUNO CARMEN, nata a Corleto Perticara (PZ) il 9 ottobre 1975 (c.f. MDD CMN 75R49 D010S), residente a Corleto Perticara (PZ) in Via Ariosto n. 40;
- MAZZEO ANTONELLA, nata a Vibo Valentia (VV) il giorno 27 ottobre 1983 (c.f. MZZ NNL 83R67 F537T), residente a Cornaredo (MI) in Via Milano n. 1;
- MOLTENI LAURA, nata a Monza (MB) il 26 marzo 1968 (c.f. MLT LRA 68C66 F704M), residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via Enrico Fermi n. 12;
- NUOVO SABINA, nata a Milano (MI) il 23 ottobre 1970 (c.f. NVU SBN 70R63 F205T), residente a Milano in Via Cenisio n. 8;
- PARLAPIANO NADIA, nata Termini Imerese (PA) il 9 ottobre 1982 (c.f. PRL NDA 82R49 L112L), residente ad Arconate (MI) in Via Stradella del Monviso n. 1;
- PATTI STELLA ANGELA, nata a Milano (MI) il 13 novembre 1969 (c.f. PTT SLL 69S53 F205K), residente a Cologno Monzese (MI) in Via Giovanni Di Vittorio n. 18;
- PECORARO DOMENICA, nata a Castel San Giorgio (SA) il giorno 6 maggio 1962 (c.f. PCR DNC 62E46 C259M), residente a Legnano (MI) in Via dei Platani n. 2;



- POLILLO SILVANA, nata a Cosenza (CS) il 23 novembre 1976 (c.f. PLL SVN 76S63 D086E), residente a Rescaldina (MI) Via Don Caspani n. 20;
- PORTALE ELISA, nata a Paternò (CT) il 4 luglio 1981 (c.f. PRT LSE 81L44 G371O) , residente a Biancavilla (CT) in Via Sacco e Vanzetti n. 39;
- ROBERTI SILVIA ELENA, nata a Busto Arsizio (VA) il giorno 1 luglio 1976, (c.f. RBR SVL 76L41 B300S), residente a Legnano (MI) in Via XXIX Maggio n. 141;
- RONCHI GIUSTINA, nata a Manfredonia (FG) il 10 marzo 1983 (c.f. RNC GTN 83C50 E885G), residente a Locate Triulzi (MI) in via Aldo Moro n. 12/L;
- SALVATO ERMINIA, nata a Matera (MT) il 21 maggio 1978 (c.f. SLV RMN 78E61 F052H), residente a Pomarico (MT) in Via Jozzino N. 2;
- SARDEGNO MARIA DANIELA, nata a Siracusa (SR) il 18 luglio 1974 (c.f. SRD MDN 74L58 I754A), residente a Legnano (MI) in via Padova n. 5;
- SGAMMATO CLELIA, nata a Napoli (NA) il 24 febbraio 1978 (c.f. SGM CLL 78B64 F839L), residente a Settimo Milanese (MI) in via Matteotti n. 1;

tutte elettivamente domiciliate a Milano in Via San Calocero n. 27, presso lo studio dell'Avv. Davide Bloise (c.f. BLS DVD 79P26 H501B) che le rappresenta e difende giusta procure alle liti allegate al presente atto.

Si richiede che vengano effettuate le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: [davide.bloise@milano.pecavvocati.it](mailto:davide.bloise@milano.pecavvocati.it) e/o al seguente numero di fax 02-94756328.

ricorrenti

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Milano, via Freguglia n. 1;



resistente

E contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA –  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (c.f. 97254200153),

in persona del Direttore pro tempore, con sede in Milano, via Pola n. 11;

resistente

### **IN FATTO**

a) Le ricorrenti hanno tutte conseguito l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi di Scuola e Istituto Magistrale (all. nn. 1-29).

Detto titolo ha valore abilitativo all'insegnamento ai sensi della normativa esposta in diritto, mantenutasi conforme nel corso degli anni, come da ultimo riconosciuto anche dal DPR 25 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014, posteriormente al termine ultimo per richiedere l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (d'ora in poi anche "GaE").

Pertanto il possesso di detto diploma è requisito sufficiente e necessario ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

b) Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato per la quale è necessario l'inserimento all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento.

c) Con Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, consentendone l'iscrizione



ai possessori di un “titolo di abilitazione o idoneità” all'insegnamento (cfr. art. 9 c. 4).

d) Ai sensi dell'articolo 9 del DM 235/2014 sopra citato, la presentazione di detta domanda di inserimento doveva essere seguita “esclusivamente con modalità web” tramite il profilo personale assegnato a ciascun docente sul sito “istanze online” gestito dal MIUR, stabilendo che: “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...]” [art. 10, comma 2, lettera b].

e) Ai docenti titolari di diplomi magistrali entro l’a.s. 2001/2002, nonostante il possesso di un titolo idoneo come richiesto dalla D.M. di cui al punto c), veniva tuttavia impedita la possibilità di effettuare detta presentazione, poiché il MIUR aveva di fatto bloccato la candidature dei ricorrenti, non concedendo l'abilitazione del profilo personale assegnato sul sito “istanze online” di detti docenti ai fini della presentazione stessa. In tal modo è stato impedito di poter effettuare la richiesta di inserimento nelle GaE corretta dal punto di vista formale, con lesione dal punto di vista sostanziale del diritto a far valere il proprio titolo di studi, riconosciuto come abilitante all’insegnamento.

Ne deriva che tutti i docenti i quali - a giudizio “discrezionale” del MIUR - non risultavano essere in possesso di un titolo abilitativo, non hanno avuto la possibilità di iscriversi tramite il proprio profilo telematico di “istanze online” in quanto l'apposita sezione non era stata abilitata dal Ministero stesso. In mancanza di ciò, il docente non aveva alcuna possibilità di iscriversi alle GaE seguendo il protocollo stabilito dalla normativa sopra esposta.

f) come in diritto meglio specificato, in data 16 aprile 2015 è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973



tramite la quale è stato parzialmente abrogato il sopra citato D.M. n. 235/2014 con cui è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella parte in cui non consentiva l'ingresso in dette graduatorie ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

g) Le ricorrenti, in forza dei titoli conseguiti ed idonei, aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano valide per gli anni scolastici 2014/2017. Si specifica per chiarezza che tali graduatorie sono riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 (nel caso in cui i docenti siano inseriti nelle graduatorie di circolo occorre inserire la documentazione della iscrizione nella graduatoria con l'indicazione della esatta posizione ricoperta).

h) Le ricorrenti hanno provveduto ad inoltrare formale lettera di diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia chiedendo l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Milano ciascuno per la rispettiva spettanza (insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o per la Scuola Primaria) (all. nn. 30-58), in virtù del possesso riconosciuto abilitante sia dalla Legge sia dal MIUR stesso come da circolari sopra citate e però reso ingiustificatamente inutilizzabile per l'operazione de quo.

i) Nessuna risposta è stata inoltrata alla parte ricorrente.



In considerazione del mancato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento senza giustificato motivo anzi in contrasto con la normativa, le stesse si vedono costrette ad adire le vie legali, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **NEL MERITO**

#### **1. SULLA NATURA DI TITOLO ABILITANTE** **ALL'INSEGNAMENTO DEL DIPLOMA MAGISTRALE** **CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002**

Di seguito viene schematizzato il succedersi delle disposizioni normative relative ai diplomi magistrali ed al loro valore abilitante in relazione all'insegnamento. Dal tenore delle norme di cui infra si evince chiaramente come il conseguimento del diploma magistrale sia stato riconosciuto come titolo abilitante all'insegnamento fino all'istituzione della laurea in Scienza della formazione (avvenuta nel 1997), la cui introduzione ha però determinato il sorgere di un periodo transitorio, durato fino all'anno scolastico 2001/2002, termine ultimo entro il quale il conseguimento di detto diploma è stato riconosciuto come esclusivo titolo abilitante:

≈ D. Lgs. 297/94 art. 194 comma 1: *“al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.”* (ora Scuola dell'Infanzia).

≈ L. 226/05, abrogazione della normativa di cui al punto che precede ma previsione, all'art. 31 comma 2 che le disposizioni abrogate: *“continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente*



*ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]*”.

≈ D.M. 10.03.97 n. 175, avente ad oggetto “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare*”, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, così statuisce: “*Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale*”. L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che “***I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale***”.

≈ Con il D.P.R. 23.07.98 n. 323 veniva approvato il “*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425*”. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: “***I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di***





*studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".*

≈ Quindi il D.P.R. del 25.03.14, pubblicato in data 15 maggio 2014 e pertanto posteriormente al termine ultimo per la proposizione di inserimento all'interno delle Graduatorie ad Esaurimento emesso in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 62/2011, decretava che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002, la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, **prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53***



*R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.*

Ci si chiede pertanto, stante l'evoluzione normativa appena esposta, riconfermata ultimamente anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015. sulla base di quale ragionamento controparte abbia deciso, in maniera assolutamente discrezionale, di non ritenere i diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 quali titoli non idonei all'insegnamento.

**2. NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE**

Non si vuole tediare il Giudice con la ricostruzione di tutta l'evoluzione normativa disciplinante la sperimentazione scolastica di secondo grado (dal D.P.R. 419/74 alla cd. “Riforma Gelmini”).

Alcuni punti però devono essere ricordati; nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del Decreto Interministeriale del 10.03.97, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che *“i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali*



*sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994; (...omissis...); 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.*

Quindi il D.P.R. n. 323/98 (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, ha stabilito che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.*

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62/11, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche *“Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti*



*entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di Maturità magistrale,"secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi".*

Da ultimo interveniva il già citato D.P.R. del 25 marzo 2014 (già alle pagg. 10-11).

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che **il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.**

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Sul punto si possono ricordare tra le numerose decisioni del Consiglio di Stato la n. 3917/2008<sup>1</sup> e la n. 7550/09<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e, quindi, dell'accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell'art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 8.08.08, 3917).

<sup>2</sup> “La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall'interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Cons. Stato, Sez. VI, 3.12.09, n. 7550).



Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.15 (di cui si dirà infra), ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, **incontestato nel nostro ordinamento**, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti, **che il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.**

3. **IDONEITÀ DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITÀ MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16.04.15.**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.



Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze *on line*".<sup>3</sup>

La piattaforma *web* del MIUR denominata "Istanze *on line*", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo (e quindi agli odierni ricorrenti) di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/14, dunque, ha impedito ai ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Sul punto il Consiglio di Stato ha precisato che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, al momento della trasformazione delle graduatorie da*

---

<sup>3</sup> Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "Modalità di presentazione delle domande", si prevede che: "[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, Istanze *on line* - presentazione delle Istanze via web - registrazione," presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));

b) inserimento della domanda via web."

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che "[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]."



*permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.."*

*E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato" (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16.04.15 n. 1973).*

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra illustrato, le ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (cfr. all. nn. 18-34) chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto, senza però ricevere alla data di deposito del presente ricorso alcun riscontro.

**4. SULLA EFFICACIA ERGA OMNES DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**



Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento<sup>4</sup>

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa e che dunque la limitazione dell'applicazione del dispositivo della sentenza n. 1973/2015 di cui sopra esclusivamente agli appellanti presso

---

<sup>4</sup> Il Tar Campania ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”(TAR Campania, Sez. IV, Sent. 7.09.12 n. 3811).





il Consiglio di Stato costituisce evidente disparità di trattamento oltre a non avere alcun fondamento normativo poiché l'accesso alle Graduatorie è connesso al possesso di titoli abilitanti all'insegnamento e non alla pendenza o meno di un procedimento giudiziario.

**5. SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI GRADUATORIE SCOLASTICHE PERMANENTI, OGGI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO APPARTIENE AL GIUDICE DEL LAVORO**

Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un iter concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili potendo quindi, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

Per tali motivi, stando alla prevalente giurisprudenza, la disposizione prevista dall'art. 63 del d.lgs n. 165 del 2001, che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle procedure di pubblica selezione, non può riguardare le controversie vertenti sull'inserimento, aggiornamento e



permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, nelle quali il privato fa valere il suo diritto al lavoro.

Secondo tale interpretazione, infatti, ci si trova di fronte ad atti gestori del datore di lavoro pubblico e non è pertanto configurabile la procedura concorsuale diretta all'assunzione in un pubblico impiego, per la quale soltanto vale la regola della giurisdizione del Giudice amministrativo poiché, come nel caso di specie, l'oggetto della contestazione non attiene né alla legittimità delle disposizioni, generali ed astratte, che regolano la materia delle graduatorie scolastiche, e né, tanto meno, l'iter concorsuale, ma riguarda esclusivamente le procedure relative alla formazione, collocazione e aggiornamento delle stesse. In tale situazione non vengono in gioco meri interessi legittimi ma veri e propri diritti soggettivi in quanto la pretesa consiste proprio nell'accertamento della conformità o meno degli atti di gestione della graduatoria che riguardano un rapporto già in essere e, pertanto, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche permanenti, trasformate poi in graduatorie ad esaurimento, si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo che "Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e



l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi.

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.” [Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399, conformi Cass. Civ., S.U. 8 febbraio 2011, n. 3032, Cass. S.U. 9 agosto



2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399, quest'ultima con riferimento alle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola]

In tal senso più recentemente ha aderito a detto orientamento dominante la Cass. Civ. Sez.Un. con ordinanza n. 16756 del 23.07.2014, con cui si è disposto che “l’art. 63 [D.Lgs. n. 165 del 2001], si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.”

Anche il Giudice Amministrativo è concorde su tale orientamento, come risulta sia dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2001 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia) ove si è specificato che “in mancanza di una “procedura concorsuale [...] da un lato si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo”, sia da recenti pronunce conformi del T.A.R (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III bis, sentenza n. 1021 del 30 gennaio 2012, Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113).



La giurisdizione a conoscere del presente giudizio deve, pertanto, essere riconosciuta in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO**

Le ricorrenti, come sopra rappresentate, domiciliate e difese propongono ricorso ex art. 414 c.p.c. affinché l'Illustre Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro Voglia emettere decreto ex art. 415 c.p.c. e quindi fissare udienza di comparizione e discussione della presente controversia, per ivi, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, Voler accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro,

**Nel merito:**

**In via principale**

- A.** accertare e dichiarare la nullità o la illegittimità del D.M. n. 235/2014 e previa disapplicazione dello stesso ai sensi dell'art. 63 del D.L.gs. n. 165 del 2001 nella parte in cui non ha consentito alle parti ricorrenti di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, e per l'effetto
- B.** accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano, classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per le graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014) e per l'effetto.



condannare le amministrazioni datrici ad inserire le parti ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Milano,  
classi di concorso Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria ed eventuali connessi elenchi per il sostegno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per le graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge;

**In via subordinata**

- C. nel caso in cui codesto Giudice ritenga condizione sufficiente e necessaria per l'inserimento nelle GAE la presentazione della domanda da parte del docente, disporre la rimessione in termini ai fini della presentazione della domanda limitatamente ai ricorrenti.

In ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

**In via istruttoria:**

Si dichiara sin d'ora la disponibilità delle ricorrenti ad essere sentite da codesto Giudice.

Con riserva di integrare la documentazione prodotta in funzione delle argomentazioni di controparte o laddove il Giudice lo ritenesse necessario.

Si allegano i presenti documenti:

01 - 29 diplomi di maturità magistrale;

30 - 58 diffide ricorrenti / MIUR.

**DICHIARAZIONE DI VALORE**



Il sottoscritto procuratore ai sensi del DPR 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico sulle spese di Giustizia e di ogni successiva modificazione dichiara che il presente procedimento già esente dall'imposta di bollo e di registro è di valore indeterminabile e quindi soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00 interamente versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Con osservanza.

Milano, 13 aprile 2016.

Avv. Davide Bloise

